Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 146 del 12-05-2021

OGGETTO: CONTENIMENTO E PREVENZIONE DANNI AVIFAUNA PROTETTA ED INSORGENZA DI POSSIBILI MALATTIE TRASMISSIBILI DAGLI ANIMALI ALL'UOMO (ZOONOSI). CONDOTTA DEI CANI DA PARTE DEI DETENTORI O PROPRIETARI IN AREE PUBBLICHE, PARCHI, GIOCO PER BAMBINI, SPIAGGE, ECC.

IL SINDACO

IL SINDACO

Vista la nota del dipartimento di prevenzione S.C. sanità Animale a firma del dott. N.Rossi pervenuta a questo Ente il 04.05.2021al protocollo generale n. 26280 ;

Ritenuto di dover intervenire per contenere la presenza e la proliferazione incontrollata dei cani vaganti sulle spiagge insistenti nel territorio comunale al fine di prevenire i danni all'avifauna protetta e l'insorgenza di possibili malattie trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi);

Atteso che si ritiene necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Considerato opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e l'avifauna protetta, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici e quindi nelle spiagge, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

Vista la L.R. n. 7 /2005, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina;

Visto il Regolamento regionale del 15.09.2008 n. 3 “Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina" in attuazione della legge regionale n.7/2005;

Viste le Procedure Regionali per le Forze di Polizia per il controllo del randagismo;

Visti gli articoli 544/bis e 544/ter della Legge 20.07.2004 n. 189 “Uccisione e maltrattamento di animali";

Visto il comma 3 dell'art. 1 della Legge 20 luglio 2004 n. 189 che modifica l’art. 727 del codice penale “Abbandono di animali',

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 54 e 7-bis “Sanzioni amministrative”;

Visti gli articoli 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Sentito il Direttore del Servizio Veterinario ASReM-UOC Sanità Animale;

Considerato che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo dell'animale e che questo vale anche per l’animale tenuto in detenzione anche se non di proprietà:

ORDINA
ai Proprietari e Detentori di cani:

Art. 1 - Condotta dei cani.

E' fatto obbligo ai proprietari e detentori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nelle spiagge, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico di tenere sempre i cani a guinzaglio ad una misura non superiore a m.1,50 e di portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avifauna selvatica o su richiesta delle Autorità competenti.

E' fatto obbligo ai proprietari e detentori di non condurre i cani, anche se muniti di apposito guinzaglio, nella aree interdette ed opportunamente segnalate con appositi cartelli.

Art.2 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari ed ai conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nelle spiagge, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico:

a. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta dalle deiezioni solide degli animali;
b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;

Art.3 - Anagrafe canina

- I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere alla loro identificazione con microchip e ed alla loro iscrizione all'anagrafe canina;
- I proprietari o i detentori devono segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio dell' ASReM:

a. il cambio di residenza o domicilio, l'acquisizione del possesso o la cessione ad altro proprietario o la morte del cane entro quindici giorni;
b. i casi di smarrimento o di ritrovamento di un cane entro tre giorni;

SANZIONI

1. Per la mancata custodia secondo le disposizioni dell'art. 1 della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 4 L.R. n.7/2005 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 750,00; il comportamento di omessa custodia è punito anche dall'art. 672 C.P., depenalizzato ai sensi della L.689/81.
2. Per il conduttore trovato sprovvisto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e l'asportazione degli escrementi dell'animale, nelle spiagge, nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
3. Per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie, sulle spiagge o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
4. Per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizza il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
5. Per il mancato inserimento del microchip di identificazione e per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina, entro i termini previsti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, L.R. n.7/2005 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00.
6. Per la mancata segnalazione al Servizio Veterinario competente per territorio dell' ASReM, entro i termini previsti, dello smarrimento o sottrazione, della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza o domicilio e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 13, comma 3, L.R. n.7/2005 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
7. Per la cessione anche a titolo gratuito, di un cane non identificato e non registrato in banca dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, R. R. 15.09.2008 n. 3, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.
8. Per l'acquisto o la ricezione, anche a titolo gratuito, di un cane non identificato e non registrato

in banca dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, R. R. 15.09.2008 n. 3, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00.

IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA CORRISPONDENTE SARA' RADDOPPIATA.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica, tutela dell'ambiente e della salute, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Gli organi di Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali, gli Agenti della Guardia Costiera preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL SINDACO
F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI